

REGOLAMENTO (CEE) N. 1909/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 riguardo a taluni termini e comunicazioni relativi ai regimi di premi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 c, paragrafo 4, l'articolo 4 d, paragrafo 8, l'articolo 4 g, paragrafo 5, l'articolo 4 h, paragrafo 2, l'articolo 4 i, paragrafo 4 e l'articolo 4 k, paragrafo 2,

considerando che nell'ambito della concessione del premio speciale al momento della macellazione, il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1433/93⁽⁴⁾, ha fissato a trenta giorni il termine per la presentazione della domanda di aiuto « animali » dopo la macellazione o la prima immissione sul mercato dell'animale e, se del caso, il termine di presentazione della prova di spedizione o di esportazione degli animali; che è stato constatato dagli Stati membri che applicano tale regime di premio speciale che i suddetti termini sono insufficienti; che, date le difficoltà amministrative connesse in certi casi al cambiamento del regime di concessione dei premi, non è stato possibile per alcuni produttori/operatori presentare la domanda di aiuto o la prova di partenza dei loro animali nel termine previsto; che è pertanto opportuno prorogare tali termini, a decorrere dal 1° marzo 1993;

considerando che ai fini di una sana gestione del regime di premi, sono necessarie informazioni più dettagliate e possibilmente tempestive sui vari aspetti del regime; che è pertanto necessario adeguare l'elenco delle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è così modificato:

1. all'articolo 10, paragrafo 1, le parole « trenta giorni » sono sostituite dalle parole « sei mesi »;
2. all'articolo 10, paragrafo 3, le parole « trenta giorni » sono sostituite dalle parole « tre mesi ».
3. L'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 56*

Comunicazioni

1. A decorrere dal 1993, entro il 15 settembre (per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso) ed entro il 1° marzo (per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente) gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione:

- a) il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, ripartendo tale numero:
 - per fascia di età e
 - per tipo di animale (castrato o no) per le domande corrispondenti alla seconda fascia di età;
- b) il numero di vacche nutrici oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, ripartendolo secondo i regimi di cui all'articolo 4 d, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68;
- c) il numero di animali oggetto di una domanda di premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità;
- d) il numero di animali per i quali sono state accolte le domande di premio di destagionalizzazione, ripartendolo a seconda che essi abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, nonché il numero di produttori di animali corrispondente a ciascuna fascia di età. Tuttavia, per il 1993, può essere omessa la ripartizione per fascia di età.

2. A decorrere dal 1994, entro il 30 giugno gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, per l'anno civile precedente:

- a) il numero dei bovini maschi per i quali sono state accolte domande di premio speciale, ripartendo tale numero:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 31.